

Allegato “D” all’atto n. 18090 di Raccolta

**STATUTO
della Fondazione di partecipazione
“Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics Italia - Ente del
Terzo settore”**

Articolo 1

Denominazione

- 1.** È costituita una Fondazione di partecipazione denominata
**“Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics Italia - Ente del
Terzo settore”**

per brevità anche **“Fast Italia ETS”**. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

- 2.1** La Fondazione ha sede legale in **Monza**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

- 2.2** Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero altre sedi, delegazioni e uffici.

Articolo 3

Scopo e attività

- 3.1** La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione ha come scopo il miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette da Sindrome di Angelman, attraverso: la promozione e il sostegno di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, attività di sostegno e di informazione alle famiglie, la promozione dell’inclusione dei pazienti affetti da Sindrome di Angelman nella società e nella scuola, nonché la diffusione di strumenti (come la comunicazione aumentativa e alternativa) per migliorare le capacità comunicative dei pazienti.

- 3.2.** La Fondazione persegue le finalità sopra enunciate mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, come di seguito elencate (dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore):

- I. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- II. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- III. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore (lett. i);
- IV. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- V. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);
- VI. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).

In particolare, la Fondazione opera per sostenere, economicamente e fattivamente:

- la ricerca scientifica riferibile alla Sindrome di Angelman;
- ogni altra attività di sostegno ai pazienti affetti da Sindrome di Angelman.

Più in dettaglio, nell'ambito delle attività sopra elencate, la Fondazione potrà tra l'altro:

- promuovere la formazione scientifica, effettuare ricerche e proposte nell'ambito delle malattie rare;
- sostenere attività di ricerca, sviluppo, applicazione di tecnologie innovative volte al miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti da Sindrome di Angelman;
- finanziare progetti di eccellenza nel campo della ricerca di base ed applicata;
- organizzare campagne di sensibilizzazione, convegni di informazione e partecipazione ad eventi finalizzati al raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa, allo scopo di far conoscere al pubblico le problematiche di cui la medesima si occupa sia in Italia che all'estero;
- promuovere la tutela dei diritti delle persone affette da disabilità;
- promuovere raccolte di fondi privati e pubblici (anche esteri) da destinare alla gestione;
- promuovere e organizzare convegni, seminari, work-shop, manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, incontri (con eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti), e tutte quelle

iniziative idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;

- sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico inclusa l'istituzione di premi e borse di studio;
- sostenere, partecipare e assistere associazioni, enti ed istituzioni pubblici e privati la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- stipulare atti, contratti o convenzioni, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, con Enti Pubblici, Privati o terzi che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- concedere erogazioni gratuite di beni, denaro e servizi che mirino ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà Sociale, comprese quelle effettuate a beneficio di altri enti del terzo settore, a favore di attività di interesse generale, in linea con le finalità della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti.

La Fondazione potrà partecipare a società, enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché – nei limiti di legge – di società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) promuovere e/o organizzare eventi e manifestazioni, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali.

3.4 La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione;
- b) da eredità, lasciti, altre contribuzioni - pubbliche e private – erogate con esplicita destinazione al Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Finanziamento delle attività

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, le donazioni e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio;
- d) i proventi, i ricavi, le entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- f) i proventi derivanti dalle raccolte di fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, con continuità, ovvero occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo e Revisione;

- d) l'Assemblea dei Partecipanti;
- e) Il Comitato Tecnico – Scientifico.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il Presidente.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione è nominato inizialmente nell'atto di costituzione della Fondazione, per trasformazione, e durano in carica cinque esercizi. I consiglieri scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. Successivamente, alla prima scadenza, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio uscente, con votazione a maggioranza dei suoi membri, ovvero dall'Assemblea dei Partecipanti qualora i primi non vi provvedano entro sessanta giorni dal termine di scadenza della carica. I Consiglieri così nominati restano in carica per cinque esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza.

7.3 Il Presidente verrà scelto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, con deliberazione presa a maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

7.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 7.2, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.5 Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni hanno effetto immediato dal momento della loro comunicazione, salvo diversa indicazione espressa nel documento di dimissioni.

7.6 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre

disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- d) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo ed eventualmente il bilancio Sociale;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- g) conferisce incarichi professionali;
- h) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- i) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- j) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- k) può nominare un Direttore, determinandone le funzioni;
- l) nomina il Vicepresidente e il Presidente quando previsto dall'art. 7.3;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera sulle operazioni straordinarie, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo maggioranze e modalità di legge;
- s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

8.3 Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera

raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente, individuato come previsto all'articolo 7.3, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferiti, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11

Direttore

11.1 Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per il periodo stabilito al momento della nomina.

11.2 Il Direttore è responsabile della gestione operativa e amministrativa della Fondazione, attua le delibere del Consiglio di Amministrazione e coordina le attività quotidiane.

11.3 La carica di Direttore è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa disposizione statutaria o normativa.

11.4 Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, salvo che sia anche membro del CdA.

Articolo 12

Organo di Controllo e Revisione

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti e restano in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati. Il primo Organo di Controllo è nominato in sede di atto di costituzione dell'Ente per trasformazione, determinandone il compenso nei limiti di legge.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cui deve essere sempre invitato.

12.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie

adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13 **Assemblea dei Partecipanti**

13.1 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti, anche privi di personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi e che sono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione. Per contributo significativo si intende un'erogazione effettuata a favore della Fondazione di ammontare almeno pari a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ovvero il contributo in termini di supporto operativo non retribuito.

13.2 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e si perde automaticamente decorsi due anni dall'erogazione dell'ultimo contributo a favore della Fondazione, o dall'ultimo apporto collaborativo.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri può deliberare l'esclusione dei Partecipanti per inadempimento dei doveri derivanti dal presente statuto o comportamento incompatibile con la mission ed i valori della Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Amministrazione.

13.4 I Partecipanti possono, con almeno tre mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

13.5 A cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, viene tenuto il Registro dei partecipanti che verrà periodicamente aggiornato in caso di variazioni.

13.6 All'Assemblea dei Partecipanti sono attribuiti i seguenti diritti:

- proposta di iniziative: l'assemblea potrà proporre iniziative e attività specifiche, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei Consiglieri di Amministrazione qualora non vi provveda il Consiglio uscente entro sessanta giorni, come previsto all'art. 7.2;
- nomina dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione legale dei Conti,

determinandone il compenso nei limiti di legge.

13.7 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente della Fondazione, che ne presiederà l'adunanza, nominando un Segretario verbalizzante. È altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario con l'indicazione delle materie zione delle materie da trattare. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza (tre in caso di urgenza). L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. La riunione è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i Partecipanti. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Partecipante. Ciascun Partecipante non può essere portatore di più di due deleghe. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 14

Il Comitato Tecnico-Scientifico

14.1 Il Comitato Tecnico - Scientifico è composto da tre membri in possesso di specifiche competenze nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione, così nominati:

- uno dai Soci Fondatori;
- due dal Consiglio di Amministrazione;

14.2 Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge funzioni consultive, esprimendo pareri non vincolanti, sui settori di intervento della Fondazione. In particolare:

- a) svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;
- b) su richiesta del Consiglio di Amministrazione fornisce pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

14.3 I membri del Comitato Tecnico - Scientifico durano in carica cinque anni, scadono alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

14.4 Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto e si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente stesso e comunque almeno una volta all'anno.

14.5 Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce e opera con le modalità indicate con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

14.6 I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità, salvo sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione un eventuale rimborso spese per le attività svolte.

Articolo 15

Compensi per le Cariche sociali

15.1 I membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente possono ricevere un compenso per la loro attività, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

15.2 Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio di Amministrazione in base a criteri di trasparenza e nel rispetto delle norme vigenti. Qualora il Direttore sia anche membro del CdA, il compenso per l'attività di Direttore è deliberato dagli altri membri del Consiglio, escludendo il voto del Direttore stesso.

15.3 All'Organo di Controllo e a quello di Revisione (se nominato) spetta un compenso stabilito dall'Assemblea dei Partecipanti, a norma di legge e di prassi.

15.4 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 16

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 180 giorni dal termine dell'esercizio, il Consiglio approva e deposita il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione.

16.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il medesimo termine disposto per il bilancio consuntivo. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

16.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore fra quelli individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Norme applicabili

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 (e ss. mm. e ii.) e le altre norme di legge in materia.

F.to: Ezilda MARICONDA